

TI_GERICHTE 15.2023.66 vom 15. Dezember 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.66

FR: TI_GERICHTE 15.2023.66 du 15 décembre 2023

IT: TI_GERICHTE 15.2023.66 del 15 dicembre 2023

Regeste

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso nelle successioni del padre e della madre

Erwägungen

E. 2

L'UE ha svolto correttamente la procedura stabilita dall'ODiC. Non era necessario ripeterla in seguito alla presentazione della domanda di realizzazione dei diritti in comunione dell'escusso presso la sede di Mendrisio (sopra ad G; DTF 97 III 68 consid. 2/b; sentenza della CEF 15.2022.113-114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.3), specie perché gli escutenti sono gli stessi in ambedue i procedimenti. Nel suo scritto del 22 giugno 2023 l'escusso si duole di non aver ricevuto l'elenco dei beni facenti parte delle CE dei genitori né l'indicazione dei valori degli stessi, ma ha scelto deliberatamente di non partecipare alla procedura, pur avendone avuto conoscenza per il tramite delle pubblicazioni edittali effettuate dall'UE, come dimostra i suoi due scritti del

E. 4

Gli accertamenti delle sedi di Faido e Mendrisio sugli assi ereditari divergono (sopra ad G). I fondi elencati in più dalla sede di Mendrisio risultano intestati alla madre, esclusivamente o con altre persone, sicché nulla osta a considerarli parte integrante dell'asse successorio dei genitori. Non ci sono quindi particolari motivi per scostarsi dalla stima complessiva di fr. 814'000.– stabilita dalla sede di Mendrisio, che corrisponde sostanzialmente al valore di stima di fr. 879'220.– indicato nel verbale dell'udienza di conciliazione stilato dalla sede di Faido. Ciò ovviamente non pregiudica accertamenti o valutazioni diverse che dovessero essere fatti in sede di liquidazione delle successioni dei genitori.

E. 5

Poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori, sia la vendita all'asta della relativa quota ereditaria dell'escusso.

E. 5.1

Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all'asta delle quote ereditarie – va però escluso, perché l'importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento delle interessenze, di poco più di fr. 104'000.– (fr. 38'000.– [sopra ad B] + fr. 66'000.– [sopra ad G]), è nettamente inferiore al valore complessivo delle quote ereditarie spettanti all'escusso nelle due comunioni ereditarie, di almeno fr. 407'000.– secondo la stima della sede di Mendrisio (sopra consid. 4), sicché, con la licitazione delle quote, si rischierebbe

una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).

E. 5.2

Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori. La soluzione alternativa dell'assegnazione delle quote ai creditori giusta l'art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODIC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODIC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore delle interessenze, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l'escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODIC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all'UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODIC; citata 15.2023.60 consid. 4.2 e sentenza della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per PI 2 o il fratello (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote di PI 1 sono state pignorate oppure formulando un'offerta di vendita delle quote a trattative private che possa essere accettata dai creditori pignoranti e dall'escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).

E. 6

Nel Canton Ticino l'autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell'erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l'ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

E. 6.1

e 6.3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate al considerando 3 e in fondo al considerando 5.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Comunicazione alle sedi di Faido e di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione, e, per il loro tramite, all'escusso, all'indirizzo di _____, all'altro membro delle comunioni ereditarie e ai creditori. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 6.2

Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l'Ufficio procederà poi, nell'ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all'interno di essi nell'ordine stabilito dall'art. 219 LEF (per il rinvio dell'art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 3). 7. Nel reclamo presentato il 21 luglio 2023 contro la decisione di rigetto dell'opposizione pronunciata l'11 luglio 2023 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord (SO.2023.397, 14.2023.76), come pure nel successivo ricorso interposto al Tribunale federale contro il decreto di stralcio emesso da questa Camera in quella procedura (5A_905/2023), PI 1 ha indicato quale suo indirizzo quello precedente di _____ e la Camera ha verificato che le sue comunicazioni sono giunte al reclamante, che le ha ritirate allo sportello della posta di _____ (VS) l'11 ottobre e il 6 novembre 2023. Anche la presente decisione gli va pertanto notificata a tale indirizzo (finché non ne comunica un

altro). 8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all'Ufficiale delle esecuzioni di sostituirsi a PI 1 nelle comunioni ereditarie fu PI 5 e fu PI 6, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all'escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi

E. 10

cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.